

A relazione del sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che nono argomento iscritto all'ordine del giorno è l'esame abbinato della proposta di legge Aprile "Modifica L.R. 3.3.1973, n. 6 "Programmazione e finanziamento del piano di costruzione degli asili nido" e della proposta di legge Colamonaco ed altri "Modifica ed integrazione dell'art. 19 della legge regionale 3.3.1973, n. 6 "Programmazione e finanziamento del piano di costruzione degli asili nido".

Dà la parola al relatore, cons. Dilonardo, Presidente della VI Commissione consiliare permanente.

- Omissis -

Segue la discussione generale.

- Omissis -

Il Presidente avverte l'Assemblea che si deve votare il progetto di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- Omissis -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione del progetto di legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione al progetto di legge;

Preso atto della discussione generale;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli:

Ad unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare, così come approva, il progetto di legge "Modifiche ed integrazioni agli artt. 19 e 20 della L.R. 3.3.1973, n. 6: Programmazione e finanziamento del piano di costruzione degli asili-nido ed all'art. 10 della L.R. 4.9.1979, n. 62: Norme attuative della legge 29.11.1977, n. 891 - Interventi per gli asili-nido", nel testo alle-

~~gato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.~~

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Somma)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Capozza-Galatone)

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

LEGGE REGIONALE

"Modifiche ed integrazioni agli artt. 19 e 20 della L.R. 3.3.1973, n.6. Programmazione e finanziamento del piano di costruzione degli asili-nido ed all'art. 10 della L.R. 4.9.1979, n. 62: Norme attuative della legge 29.11.1977 n. 891 - Interventi per gli asili-nido".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

I punti a) e b) dell'art. 19 della L.R. 3.3.1973, n. 6 sono così modificati:

- a) una coordinatrice, cui compete la responsabilità organizzativa e funzionale dell'asilo-nido;
- b) personale addetto all'assistenza in rapporto di una unità per ogni otto bambini d'età ed una per ogni cinque bambini lattanti.

(Approvato all'unanimità)

Art. 2

I punti a) e b) dell'art. 20 della legge regionale 3.3.1973, n. 6 sono così modificati:

- a) diploma di maturità di assistente per comunità infantile o di assistente sociale o di assistente sanitaria visitatrice per incarico di coordinatrice;
- b) diploma di qualifica di assistente all'infanzia o diploma di puericultrice o di vigilatrice d'infanzia per l'incarico di personale addetto all'assistenza.

(Approvato all'unanimità)

Art. 3

Il possesso di diploma di qualifica di assistente all'infanzia costituisce titolo di preferenza per l'assegnazione a posti di servizio presso gli asili-nido.

(Approvato all'unanimità)

Art. 4

E' abrogata l'ultima parte dell'art. 10 della L.R. 4.9.1979, n. 6
(Approvato all'unanimità)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Somma)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Galatone)